

Sabrina Lo Iacono

Appunti delle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns (*)

Con il ventitreesimo volume della collana ‘Schriftenreihe zu Eugen Huber’¹ vengono dati alle stampe gli appunti delle lezioni del corso di ‘Pandekten’ di Karl Georg Bruns (24.02.1816-10.12.1880) al quale Eugen Huber (13.07.1849-23.04.1923) partecipò da studente nel 1870 a Berlino.

La collana rappresenta un’iniziativa di grande pregio: Urs Fasel ha infatti pubblicato un vasto spettro di materiali volti ad approfondire la vita, la persona e la carriera di Eugen Huber. Invero, nonostante egli sia oggi considerato il padre fondatore e protagonista assoluto della codificazione svizzera in quanto fu incaricato di effettuare una ricognizione del diritto civile dei vari cantoni al fine di unificare il diritto privato (i cui risultati furono pubblicati nella sua monumentale opera in quattro volumi ‘System und Geschichte des

*) A proposito di U. FASEL, *Eugen Huber hört Bruns’ Pandektenvorlesung*, Stämpfli Verlag, Bern, 2022, I-181.

¹) Schriftenreihe zu Eugen Huber’: *Eugen Hubers Vorlesungen*, Bern, 2014; *Eugen Huber als Chefredaktor NZZ*, Bern, 2014; *Schweizerische Rechtsgeschichte aus Eugen Hubers Feder*, Bern, 2015; *Eugen Huber und die romanistische Grundlage des Schweizer Kaufrechts*, Bern, 2015; *Eugen Hubers Basler Obligationenrechtsmanuskript zum Allgemeinen Teil des OR*, Bern, 2016; *Eugen Hubers Basler Obligationenrechtsmanuskript zum Besonderen Teil des OR*, Bern, 2016; *Die Macht der Tradition im Dienstbarkeitsrecht und Eugen Huber*, Bern, 2016; *Eugen Hubers praktische Übungen im Obligationenrecht*, Bern, 2017; *Willkür und Freiheit im römischen und schweizerischen Erbrecht*, Bern, 2017; *Eugen Hubers Gutachten 1918-1923*, Bern, 2018; *Eugen Hubers Gutachten 1916-1917*, Bern, 2018; *Eugen Hubers Gutachten 1914-1915*, Bern, 2018; *Die Anschauungen römischer Juristen und ihre Wirkung bis heute*, Bern, 2018; *Eugen Hubers Gutachten 1911-1913*, Bern, 2019; *Eugen Hubers Gutachten 1902-1910*, Bern, 2019; *Der Bildungswert des römischen Zivilprozesses für die heutigen Juristen*, Bern, 2020; *Das römische Recht vom Error – Philipp Lotmars opus magnum, Forschungsband zum Kolloquium 2019 an der Universität Bern*, Bern, 2020; *Eugen Hubers Gutachten 1895-1901*, Bern, 2020; *Eugen Hubers Gutachten 1881-1894*, Bern, 2020; *Eugen Huber als Richter 1881-1882*, Bern, 2021; *Eugen Huber als Richter 1883*, Bern, 2021; *Eugen Huber als Richter 1884 und seine Arbeiten in der Justizkommission*, Bern, 2022; *Eugen Huber hört Bruns’ Pandektenvorlesung*, Bern, 2022, e il più recente, il ventiquattresimo, *Eugen Hubers erste Zivilrechtsvorlesung 1880-1884*, Bern, 2022.

Schweizerischen Privatrechtes²⁾ e successivamente di preparare un progetto di Codice civile per lo Stato federale svizzero, poi effettivamente adottato il 10.12.1907 ed entrato in vigore l'1.1.1912, rimangono ancora ampi spazi di indagine per ricostruire la sua figura. A maggior ragione se si tengono presenti non solo il suddetto ruolo di Huber nella vicenda codificatoria, per il quale di regola è unicamente ricordato, ma anche le sue poliedriche attività, che ne testimoniano la grande levatura scientifica.

Anche a esse si rivolge l'attenzione della collana, che indaga sul suo ruolo sì di codificatore, ma anche di professore, di redattore, di studioso – anche della storia giuridica svizzera – e di giudice, esplorando, dunque, numerosi e multiformi aspetti della vita di Huber, pure mediante l'analisi di documenti e fonti inediti che permettono di gettare uno sguardo sui caratteri meno noti del giurista.

Il presente contributo si pone in questa direzione; esso, infatti, offre, per il tramite dei suoi appunti, l'ulteriore e interessante visuale di Huber quale studente e, in particolare, quale studente di diritto romano.

Dal punto di vista editoriale, Fasel è voluto rimanere il più possibile fedele al manoscritto originale, sicché le frasi non completate o anche le numerazioni errate o l'ortografia antica non sono state corrette. Le abbreviazioni impiegate da Huber studente come tecnica per trascrivere più velocemente le parole del docente sono state invece svolte tra parentesi quadre e là dove vi erano brani manoscritti illeggibili, sono state offerte riflessioni e ipotesi di contenuto.

Al docente del summenzionato corso di Pandette berlinese, Bruns, è dedicato il paragrafo 1 del primo capitolo dell'opera (pp. 1-6), ove si delineano brevemente la sua vita, la sua carriera e la sua produzione scientifica³⁾.

Del grande giurista tedesco sono messi in luce vari aspetti riconducibili sia al suo ruolo di studioso sia a quello di docente (professore a Tubinga, a Rostock, a Halle e di nuovo a Tubinga, fu docente a Berlino a partire dal 1861) sia a quello di direttore di riviste.

Fasel sottolinea la concezione fatta propria da Bruns secondo cui la filosofia, la storia e la filologia costituiscono i tre fondamenti principali della scienza giuridica al fine di giungere alla dogmatica giuridica; in particolare, la

²⁾ E. HUBER, *System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechtes*, Basel, 1886-1888-1889-1893.

³⁾ Tra le sue pubblicazioni, di particolare rilievo si ricordano: K.G. BRUNS, *Das Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Gegenwart*, Tübingen, 1848 e soprattutto la raccolta di fonti che ha costituito il modello di riferimento di ogni raccolta successiva: ID., *Fontes iuris romani antiqui*, Tübingen, 1860. Per una biografia sul giurista, si veda H. DEGENKOLB, *Karl Georg Bruns*, in «Archiv für civilistische Praxis», LXIV, 1881, p. 432-479.

storia del diritto è giudicata il mezzo per esplorare il diritto in divenire, offrendo utilità anche nella trattazione del diritto vigente ⁴.

Tramite il richiamo a taluni apprezzamenti a lui rivolti da suoi contemporanei, come, ad esempio, Theodor Mommsen e Levin Goldschmidt, di Bruns viene poi rilevata l'ampia conoscenza del materiale giuridico romano, la profondità di pensiero, la meticolosità filologica e la contemporanea capacità di sviluppare una visione di insieme.

Nel secondo paragrafo del primo capitolo (pp. 6-10) è rimarcato il carattere di novità e l'efficacia degli appunti degli studenti quali fonti per la ricerca, di cui tuttavia vengono opportunamente riconosciute anche le problematiche connesse all'impiego di tali materiali.

Con il secondo capitolo (pp. 11-24) prende avvio la vera e propria trascrizione degli appunti di Huber alle lezioni di Bruns, che iniziavano con il fornire informazioni e nozioni di base sulla struttura e sulla funzione delle Istituzioni, del Digesto e del Codice giustiniane e proseguivano con un'introduzione allo studio delle Pandette.

Gli appunti procedono poi con la trattazione delle fonti del diritto pandettistico e le considerazioni di metodo e di sistema relative alle diverse fasi di sviluppo della scienza del diritto romano dai glossatori alla Scuola storica del diritto, passando per i postglossatori, i giuristi francesi del XVI e XVII secolo, i giuristi tedeschi del XVII e XVIII secolo e la Scuola di diritto naturale del XVIII secolo.

D'interesse è infine l'indicazione da parte di Bruns della letteratura fondamentale che gli studenti avrebbero potuto consultare per approfondire l'oggetto di studio del corso.

Il terzo capitolo (pp. 26-168), intitolato 'Allgemeiner Theil', riproduce il cuore delle lezioni. Suddiviso in paragrafi corrispondenti ai diversi argomenti in cui si articolava l'insegnamento, il capitolo tratta del diritto oggettivo, dei diritti soggettivi, delle persone giuridiche, dell'oggetto dei diritti e della loro tutela, concentrandosi poi sui diritti reali e, in particolare, sul possesso, la proprietà, i modi di acquisto della proprietà a titolo originario e a titolo derivativo, l'usucapione ordinaria, la tutela di tali diritti, la proprietà putativa, l'acquisto dei frutti e le servitù.

Un Indice dei nomi e un Indice degli argomenti chiudono infine il volume.

⁴) Tale concezione rispecchia quelle che furono le influenze subite da Bruns nella sua formazione scientifica, come quella, profonda, di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, che lo portò a riflettere anche sulla filosofia del diritto nella consapevolezza della necessità di una giustificazione filosofica del tutto.

Il meritevole lavoro che Urs Fasel compie di trascrizione degli appunti delle lezioni permette non solo di continuare a indagare, come si è visto, su Huber, ma anche di fornire un nuovo angolo prospettico per lo studio della figura di Bruns.

Tali appunti non devono però essere considerati una fonte completa sulla base della quale delineare la figura del giurista, ma devono essere impiegati con delle riserve, ben descritte dall'Autore nel secondo paragrafo del secondo capitolo del volume, quali la circostanza che essi siano stati scritti da un Eugen Huber solo ventiquattrenne, inesperto delle fonti romane (sebbene avesse seguito a un corso di Pandette a Zurigo, non era verosimilmente tornato al loro studio fino al suo soggiorno a Berlino), e con qualche difficoltà che ne ha determinato l'incertezza in alcuni punti e talvolta anche l'illeggibilità (dalla trascrizione si evince infatti la frequente incapacità di Huber, soprattutto verso la fine delle lezioni, di tenere il ritmo del docente, forse a causa della sua disabilità – la scarlattina, di cui soffrì durante l'infanzia, aveva reso il suo braccio destro quasi inutilizzabile –).

Inoltre, a suggerire la non opportunità di basarsi eccessivamente sugli appunti per ricostruire la figura di Bruns come docente, è la consapevolezza che il metodo di insegnamento di un individuo e di conseguenza le sue lezioni, com'è naturale che sia, subiscono notevoli cambiamenti nel corso del tempo, affinandosi ed evolvendosi – Fasel riporta (pp. 7 s.) la testimonianza di Heinrich Degenkolb⁵, che rileva la differenza esistente tra due opuscoli di lezioni di Pandette di Bruns, uno dell'estate del 1842, l'altro dell'inverno del 1879/1880, dai quali si desume la tendenza all'abbandono dell'apparato filosofico esterno e dello schematismo verso invece una rappresentazione della realtà viva –.

Nonostante tali opportune remore, gli appunti permettono di formare un'idea circa il metodo con cui il diritto romano era insegnato e studiato e forniscono informazioni (sebbene eventualmente da contestualizzarsi temporalmente) sull'attività di docente di Bruns e sulle sue idee, come (si veda Fasel, pp. 9 s.) la reticenza, nell'ambito dell'insegnamento, nei confronti delle questioni all'epoca controverse, sicché le sue lezioni rivelano poco delle discussioni esistenti in letteratura.

D'interesse, in particolare, è l'attenzione di Bruns circa l'esistenza, nel diritto romano, di due elementi, uno universale, che ha portato allo sviluppo di principi giuridici generali ed essenziali, e uno contingente, legato alla visione specificamente romana della vita e del diritto, e che dunque attiene al mondo romano e cessa con esso.

⁵) DEGENKOLB, *Karl Georg Bruns*, cit., p. 443 ss.

Bruns sottolinea come i due caratteri non siano sempre chiaramente distinguibili e come i concetti giuridici romani siano stati combinati con quelli moderni in numerosi Paesi europei, prima come un diritto sussidiario, poi comunque come fondamento dei Codici civili di fine XVIII e del XIX secolo e dunque come base comune di tutto il diritto europeo («die Grundlage der Theorie des ganzen europ.[äischen] Rechtes», p. 19).

Bruns, dunque, nello specchio degli appunti di Huber, rivela di concepire il diritto romano come base del diritto europeo, con un orientamento che ha poi trovato eco, dopo la grande svolta delle codificazioni – come l'entrata in vigore del BGB (1° gennaio 1900) –, principalmente a partire dal volume di Paul Koschaker 'Europa und das römische Recht'⁶, che ha riportato all'attenzione del dibattito scientifico l'esistenza di una tradizione romanistica comune alla cultura giuridica europea e la sua rilevanza.

Al merito da riconoscersi al volume ora richiamato se ne deve aggiungere un altro, ossia lo scopo perseguito da Fasel di mettere in luce ciò che finora non è emerso negli studi su Eugen Huber, ovvero «die Imprägnierung Eugen Hubers durch das römische Recht⁷».

Come ben sottolineato dall'Autore, nonostante normalmente si ritenga che Huber abbia rifiutato i modelli pandettistici e dunque il diritto romano che costituisce il fondamento dei Codici civili a lui contemporanei, la formazione romanistica ricevuta risulta in realtà avere influito più di quanto si sia

⁶ P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, Biederstein, 1947, trad. it. – *L'Europa e il diritto romano* –, Firenze, 1962 (cur. A. BISCARDI e con introduzione di F. CALLASSO). Si veda anche ID., *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, München-Berlin, 1938. Sulla genesi dell'idea di un passato giuridico comune all'Europa nel trentennio compreso fra il 1934 e il 1964, si vedano i risultati del progetto 'Found-Law. Reinventing the Foundations of European Legal Culture 1934-1964', diretto da Kaius Tuori e ospitato dall'Università di Helsinki, tra cui T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg, 2018, H. BJÖRKLUND, K. TUORI, *Roman Law and the Idea of Europe*, London, 2019. Sul diritto romano quale elemento della cultura giuridica europea si veda, tra gli altri, soprattutto R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town-Johannesburg, 1990, ID., *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996, ID., *Heutiges Recht, römisches Recht und heutiges römisches Recht. Die Geschichte einer Emanzipation durch 'Auseinanderdenken'*, in «Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik» (cur. R. ZIMMERMANN, R. KNÜTEL, J.P. MEINCKE), Heidelberg, 1999, p. 1-39, ID., *Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo: la tradizione civilistica oggi (il diritto privato europeo e le sue basi storiche)*, in «Rivista di Diritto Civile», XLVII, 2001, p. 703-763, ID., *Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today*, Oxford, 2001, ID., *Europa und das römische Recht*, in «Archiv für die civilistische Praxis», CCII.2, 2002, p. 243-316, ID., *Römisches Recht und Europäische Kultur*, in «Juristenzeitung», LXII.1, 2007, p. 1-12.

⁷ Nel volume, p. 8.

sinora pensato sul suo operato, come emerge anche dai suoi pareri ora editi (voll. X, XI, XII, XIV, XV, XIX della collana).

D'altronde, dall'estratto di una lettera inviata da Huber al suo amico Emil Zürcher dell'8 novembre 1869 (pp. 8 s.) in cui il primo riferisce i suoi impegni scolastici berlinesi, si evince che il numero di ore dedicate settimanalmente al diritto romano era tutt'altro che trascurabile (12 ore di Pandette con Bruns, 4 di Procedura civile [romana] con Rudolf von Gneist, 4 di Antichità giuridiche romane con Mommsen) e si deduce altresì il giudizio nell'insieme positivo dello studente sui docenti di tali materie e sul loro metodo di insegnamento. Di Bruns, ad esempio, pur rimarcando una certa rigidità poco edificante delle sue conoscenze e l'assenza di una buona comprensione storica del tutto, scrive di ritenere che abbia molto da offrire e ne stima la conoscenza colossale e ben sistematizzata e la sua oratoria; d'altronde, nel complesso, nelle sue lettere a Zürcher, sembra percepirsi un forte entusiasmo per le lezioni di Bruns. Per di più, Huber stesso riferisce di essere stato fortemente influenzato dagli scritti di Friedrich Ludwig von Keller.

Sotto tale aspetto, dal volume emerge pertanto l'importanza del periodo berlinese per Huber. Nonostante le cautele necessarie, come accennato, quando si ha a che fare con appunti di uno studente, proprio tali appunti costituiscono una testimonianza preziosa dell'insegnamento romanistico che il giurista ricevette nel corso dei suoi studi. Nello specifico, la trascrizione contenuta nel volume risulta un interessante punto di riferimento per approfondimenti su concetti, istituti e modelli che Karl Bruns, successore di Keller nell'insegnamento a Berlino a partire dal 1861, seppe trasmettere a Eugen Huber nelle sue lezioni sulle Pandette.